

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

Il processo tributario telematico

Massimo Romeo

29 aprile 2026

QUALE L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO?

Art. 79, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992 (disposizioni transitorie e finali)

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. **Il decreto, indica, altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

D.lgs. 546/1992, come aggiornato dal d.lgs. 220/2023

Decreto MEF del 23/12/2013 n. 163 (Regolamento del PTT)

D.D.G. Finanze del 4/8/2015 (specifiche tecniche)

Circolare n. 2/DF dell' 11 maggio 2016 (linee guida)

D.D.G. 28 novembre 2017 (modifiche parametri tecnici)

D.D.G. 06 giugno 2019 (estensione PagoPA)

Circolare 1/DF del 04 luglio 2019 (prassi operative)

D.D.G. RR 44/2020 del 6 novembre 2020 (PGD)

D.D.G. RR 46/2020 dell'11 novembre 2020 (UAD)

D.D.G. 21 aprile 2023 (modifiche alle specifiche tecniche)

D.M. Finanze 24 novembre 2025:: (nuove regole tecnico-operative UAD)

COMPATIBILITA' CON IL C.A.D.

Articolo 2, comma 6

Le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario **in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.**

RINVIATO IL TESTO UNICO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il **Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 175**, recante il **Testo unico della Giustizia Tributaria**, ha raccolto in unico testo le disposizioni attualmente in vigore ex d.lgs. 545 e 546/1992 e sarà la norma di riferimento a partire dal **1° gennaio 2027** a seguito della proroga disposta con l'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd «decreto Milleproroghe»). Il TUGT si divide in tre parti:

- la **Parte I** “*Ordinamento della Giurisdizione tributaria*”, al Titolo I “*Gli organi*” (suddiviso a sua volta in 5 Capi), ripropone il Titolo I del d.lgs. n. 545/1992 che disciplina l'organizzazione della giustizia tributaria e del relativo personale amministrativo;
- la **Parte II** “*Disposizioni sul processo tributario*”, è suddivisa a sua volta in 2 Titoli: il Titolo I “*Disposizioni Generali*” ripropone integralmente il Titolo I del d.lgs. n. 546/1992; il Titolo II “*Il processo*” ripropone il Titolo II del d.lgs. n. 546/1992 contenente le disposizioni relative al processo di fronte alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, alla conciliazione, ai mezzi di impugnazione, all'esecuzione delle sentenze ed al giudizio di ottemperanza;
- la **Parte III** contenente le **disposizioni finali**.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



RELAZIONE TRA LE FONTI

Il processo telematico non va inteso come un rito speciale ma come una modalità con la quale vengono poste in essere le attività processuali mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

- *d.lgs. 546/1992 art. 16bis, co. 3 (fonte primaria)*
- *D.M. 163/2013 art. 2, co. 1 (fonte secondaria)*

«Il regolamento e le specifiche tecniche hanno un valore essenzialmente neutro, si pongono accanto alle norme processuali senza modificarne, innovarne o integrarne i contenuti precettivi» (TAR Napoli, sentenza n. 1694/2017)

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (sulla testimonianza scritta)

Nel **comma 4 dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992** è stata integrata la disciplina della **testimonianza scritta** prevedendo **che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale**, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile dal Dipartimento della Giustizia Tributaria sul proprio sito istituzionale. In deroga all'art. 103-bis disp. att. c.p.c., **se il testimone è in possesso di firma digitale**, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione: in tale modo, non è richiesta ulteriore autenticazione.

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA (sulla procura alle liti)

Nei commi 7 e 7bis dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992 si prevede la possibilità per la parte di apporre la firma digitale sull'incarico conferito al difensore. Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell' art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) con l'inserimento della relativa dichiarazione. **La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce** quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

1) Se il contribuente è munito di firma digitale, la procura alle liti, separata dall'atto cui si riferisce, conterrà la firma digitale del ricorrente e quella del difensore: *(nomefilelibero.pdf.p7m.p7m)*

LA PROCURA ALLE LITI «NELLA PRATICA»

2) Se il contribuente non è munito di firma digitale, la procura deve essere redatta su atto cartaceo, sottoscritta analogicamente, digitalizzata, convertita in PDF/A e allegata all'atto da notificare e depositare previa apposizione della firma digitale del difensore tecnico.



In caso di procura conferita a più difensori con firma congiunta il «file procura» dovrà essere firmato da tutti; con firma disgiunta anche da uno solo di essi.

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA

(sulle comunicazioni di segreteria e sull'obbligo del PTT)

Il comma 1 dell'art. 16-bis d.lgs. 546/1992 prevede che è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo pec alle altre parti costituite e alla Segreteria della CGT, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

La violazione delle disposizioni e delle norme tecniche in materia di processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA

(sulla sottoscrizione digitale dei provvedimenti giurisdizionali, sul principio di chiarezza e sinteticità degli atti e sulla liquidazione delle spese)

L'art. 17-ter, d.lgs. n. 546/1992 prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

Sono nulli i provvedimenti del giudice tributario che non siano sottoscritti con firma digitale

La liquidazione delle spese del giudizio deve in ogni caso tenere conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche, dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonché più in generale delle norme tecniche del PTT, fermo l'obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA

(sull'emanazione delle norme tecniche e sulle eccezioni alla regola)

Nelle disposizioni transitorie e finali, la recente novella ha integrato **l'art. 79, d.lgs. 546/1992 con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** in cui si prevede che con un prossimo decreto MEF:

- saranno emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
- saranno stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio;
- nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico e fino al momento della loro individuazione, **previa autorizzazione espressa** del Presidente della CGT di primo e di secondo grado ovvero, in corso di causa, del Presidente di sezione, **il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuati con modalità cartacea.**

LE UaD DOPO L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE

In attuazione della legge delega di riforma del processo tributario è stata ulteriormente riscritta la disciplina delle udienze prevedendo che:

- I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle CGT **possono partecipare da remoto alle udienze** di cui agli artt. 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione pubblica);
- **anche una sola delle parti costituite** possa richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto.

Queste, quindi, le «combinazioni» possibili:

1. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, **la discussione avviene in presenza**, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto;
2. Se una parte chiede di discutere in presenza, **i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione**.

La discussione da remoto è richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite **fino a dieci giorni liberi prima della trattazione** ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

LE SPECIFICHE TECNICHE (UaD)

Con il **decreto del 24 novembre 2025**, il MEF ha introdotto una disciplina organica e strutturata per lo svolgimento delle udienze a distanza nel processo tributario. Tra le principali novità di l'adozione di **Microsoft Teams** quale unico strumento per i collegamenti audiovisivi, in sostituzione di Skype for Business:

- la segreteria della Corte invia almeno tre giorni prima dell'udienza il link personale di accesso, l'orario di convocazione e l'informativa privacy. Il link è strettamente personale e non condivisibile, salvo delega al difensore;
- l'udienza deve assicurare visibilità e ascolto reciproco tra tutti i partecipanti, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- Il Presidente del collegio (o il giudice monocratico) verifica il corretto funzionamento del collegamento all'apertura della seduta. Sono espressamente vietati:
 - la registrazione dell'udienza con qualsiasi mezzo;
 - l'uso della messaggistica interna della piattaforma;
 - il deposito di documenti tramite Teams;
- l'utilizzo di strumenti che conservino tracce delle dichiarazioni rese (prima della discussione, le parti dichiarano l'assenza di soggetti non autorizzati e l'impegno a non effettuare registrazioni, dichiarazioni che vengono verbalizzate).

In caso di **malfunzionamenti tecnici**, il Presidente può sospendere l'udienza; qualora il collegamento non sia ripristinabile, la causa viene rinviata. In caso di indisponibilità del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGiT), il verbale di udienza può essere formato, in deroga alla redazione e sottoscrizione digitale, in modalità cartacea e successivamente digitalizzato.

I CHIARIMENTI SULL'ART. 25-BIS, COMMA 5-BIS

La novella ha integrato l'**art. 25bis** del d.lgs. 546/1992 (rubricato «Potere di certificazione di conformità») con il **comma 5-bis** prevedendo sia che gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi, sia che **«il giudice non tiene conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all'originale»**. Tale previsione, in occasione di un evento promosso dalla stampa specializzata (Telefisco 2025) era stata inizialmente interpretata dal MEF nel senso che l'attestazione di conformità è richiesta non solo se il difensore detiene l'atto o il documento in originale o in copia conforme (articolo 25-bis, comma 1), **ma anche nelle diverse ipotesi di atti e documenti non originali formati su supporto analogico in suo possesso. Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2025** ha approvato un decreto correttivo alla norma in questione nel senso che **l'attestazione di conformità** - che deve essere apposta sugli allegati nel fascicolo affinché il giudice ne possa tener conto - **non deve essere più fatta rispetto all'originale bensì al documento analogico da cui è stato estratto**: il difensore, cioè, attesta ciò che ha materialmente acquisito in forma cartacea e che egli stesso ha trasformato in digitale. In sostanza, il chiarimento dato valorizza la responsabilità del difensore che diventa **garante dell'autenticità documentale** anche in assenza di firma digitale sull'allegato depositato.

PTT OBBLIGATORIO ANCHE PER LA PARTE «IN PROPRIO»

L'obbligo per le parti di utilizzare le modalità telematiche per lo svolgimento delle attività processuali era già operativo dal 1° luglio 2019 secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge L. 17 dicembre 2018, n. 136: *«nei giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, si deve ricorrere obbligatoriamente alla modalità di deposito telematica»*. Il regime facoltativo permaneva solo per i contribuenti che si difendevano «in proprio» (art. 16bis, comma 3bis). *Il d.lgs. 220/2023, a partire dal 2 settembre 2024, ha abrogato il citato comma 3-bis che dava facoltà ai soggetti non obbligati ad avere l'assistenza tecnica (ovvero per le controversie il cui valore di lite risultava inferiore ai 3,000 euro) di utilizzare per le notifiche e i depositi la modalità o telematica o analogica.*

LE ECCEZIONI ALLA REGOLA (in fase di notifica e deposito)

- **LA NOTIFICA CON MODALITA' ANALOGICA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO**
- **LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO CARTACEO**

LA NOTIFICA CARTACEA

IPOTESI A) Laddove le procedure di notifica via Pec non siano andate a buon fine per **cause imputabili al destinatario** (es. pec inattiva/satura), **il notificante è tenuto a seguire tempestivamente le procedure di notifica analogiche previste dall'articolo 16 del D.lgs. n. 546/92** (consegna a mani proprie, servizio postale, ufficiale giudiziario). Ciò comporta la redazione del ricorso in originale cartaceo e di una dichiarazione nella quale si attesta la motivazione per cui la notifica avviene con la modalità analogica.

IPOTESI B) Alternativamente, il notificante potrà stampare una copia analogica del ricorso nativo digitale sottoscritto e firmato digitalmente, della ricevuta di accettazione e di quella di mancata consegna della Pec. In tal caso egli dovrà redigere **una dichiarazione (ex art. 23, comma 1, del CAD) attestante che le copie analogiche dell'atto giudiziario, della ricevuta di accettazione e di mancata consegna PEC, sono conformi agli originali digitali detenuti** e che la notifica avviene con la modalità analogica prescelta in quanto la precedente notifica via PEC non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario. Rimane ferma la necessità nelle descritte ipotesi che il ricorrente depositi telematicamente:

a) la scansione del ricorso originale cartaceo; b) l'atto nativo digitale ove sia stata notificata la sua copia analogica.

DEPOSITO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE

In entrambi i casi il deposito dovrà essere corredato delle rispettive prove di avvenuta notifica con modalità analogiche unitamente alle relative **attestazioni di conformità ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, del D.lgs. n. 546/92, nonché dei file delle ricevute PEC non andate a buon fine**, ove presenti. Nella circolare 1 D/F del 04 luglio 2019 è stato chiarito che, nei casi appena descritti, la notifica ex articolo 16 del D.lgs. n. 546/92 **dovrà essere effettuata entro un termine ragionevole**. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (*sentenza n. 14594/2016*), tale termine corrisponde a «***un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova***» (in sostanza, il termine ragionevole viene individuato nella metà del termine breve di impugnazione).

SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE TELEMATICA

L'articolo 8, comma 1, del Regolamento sul processo tributario telematico (D.M. 163/2013) differenzia gli effetti per il mittente e per il destinatario della notifica PEC andata a buon fine:

- *per il **mittente** la notifica si intende eseguita al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RAC) rilasciata dal medesimo gestore del sistema;*
- *per il **destinatario**, occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore (c.d. principio di scissione degli effetti della notificazione telematica).*

Per il mittente risulta, quindi, indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della Pec ricevuta essendo sufficiente che il gestore del servizio del destinatario rilasci immediata e automatica ricevuta (**RDAC**). Tale principio trova un riconoscimento costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (*tra le tante, Cass. n. 9897/2019 e n. 21560/2019*)

L'ECCEZIONALITA' DEL DEPOSITO CARTACEO

Art. 16bis , comma 3, d.lgs. 546/1992

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità di effettuare le notificazioni con modalità analogica nelle ipotesi di cui all'articolo 79 del rito tributario.

La circolare 1/DF del 04 luglio 2019 aveva già indicato alcune casistiche di deroga alla regola generale ovvero :

- a) blocco giornaliero della funzionalità del PTT;**
- b) documentazione cartacea particolarmente voluminosa;**
- c) presenza di documenti non riproducibili in file.**

La novella ha integrato l'art. 79 con il comma 2-quater il quale prevede che: «**Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte** di giustizia tributaria di primo o di secondo grado **ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione**, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

GLI STRUMENTI NECESSARI



1) CONNESSIONE AD INTERNET



3) **PEC** Posta Certificata

2) LA FIRMA DIGITALE

Formati ammessi:



- ☒ CADES – BES (*.p7m*)
- ☒ PADES – BES (*signed.pdf*)
- ☐ XADES – BES **NO**

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 3 del D.M. 163/2013 (il S.I.Gi.T)

Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è la piattaforma on line che, tramite alcuni applicativi (PTT e Telecontenzioso), assicura:

- *l'individuazione della Corte di Giustizia tributaria adita;*
- *l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;*
- *l'individuazione del soggetto abilitato;*
- *la trasmissione degli atti e documenti alla Corte di Giustizia tributaria competente;*
- *la ricezione degli atti e documenti da parte della Corte di Giustizia tributaria competente;*
- *la formazione del fascicolo informatico.*

Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 546/1992, il personale delle segreterie delle Corti, i consulenti tecnici. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



L'HOME PAGE PER L'ACCESSO AI SERVIZI)

Avvisi

- 🔔 La password scade tra 36 giorni
- 🔔 Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse
- 🔔 [Ci sono 2 NIR incomplete](#)

Assistenza



NUMERO VERDE

Numero Verde
800 051 052

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00
dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato



Deposito Telematico

Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Corte di giustizia tributaria competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio.

[Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →](#)
[Completamento NIR - Ricorso - Altri atti →](#)
[Richiesta accesso temporaneo →](#)



Interrogazione Atti Depositati

Questi servizi consentono la ricerca e consultazione della NIR depositata e del fascicolo processuale informatico.

[Ricerca NIR Depositata →](#)
[Ricerca Fascicolo →](#)
[Elenco richieste download →](#)

I dati dei ricorsi e appelli di propria competenza sono consultabili tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.

[Accedi al Telecontenzioso ➡](#)



Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Corte di Giustizia Tributaria. E' disponibile anche il servizio di verifica firma e scansione antivirus.

[PagoPA effettua pagamenti →](#)
[PagoPA consulta pagamenti →](#)
[Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF →](#)
[Verifica firma e scansione antivirus →](#)

Ulteriori servizi:

[Compilazione guidata NIR cartacea →](#)
[Completamento ed interrogazione NIR cartacea →](#)
[Calcolo CUT ➡](#)
[Prenotazione appuntamento in CGT ➡](#)

I REQUISITI TECNICI DELL'ATTO «PRINCIPALE»

- formato **PDF/A-1a o PDF/A-1b**;
- **privo di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili
- redatto tramite l'utilizzo di appositi strumenti software **senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia** (**non è quindi ammessa la copia per immagine**);
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale **CADES** (con estensione .p7m) o **PADES** (con estensione.pdf);
- **dimensione massima**, per ogni singolo documento, pari a **10 Mb**, per un totale massimo di **50 Mb** e di **50 file** per singolo invio.

I REQUISITI TECNICI DEGLI ALLEGATI

*I documenti informatici allegati, per i quali **è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici**, devono rispettare i seguenti requisiti:*

- ✓ **PDF/A-1a o PDF/A-1b;**
- ✓ **TIFF** con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax)
- ✓ **EML** che devono contenere allegati in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b
- ✓ **privi di elementi attivi** (tra cui macro o campi variabili) e di **collegamenti ipertestuali**;
- ✓ **dimensione massima**, per ogni singolo documento, pari a **10 Mb**, per un totale massimo di **50 Mb** per invio e di **50 file**;
- ✓ **possono** essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale **CADES o PADES**

DIREZIONE DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATICO

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Provi in: [Home](#) > [Nuova Compilazione NIR](#) > Validazione

Compilazione NIR [T-24/2015] - Ricorsi - Validazione

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Domicili](#)

Validazione [Dati Generali](#)

Ricorso

Identificativo NIR: T-24/2015

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: GENOVA

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udenzia

☐ Istanza di sospensione

La parte è presente in giudizio Con assistenza tecnica

Documento Principale Ricorso: [Testo Allegato.pdf.p7m](#)

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Sintesi
MEMORIE ILLUSTRATIVE	

[Valida](#) [Indietro](#) [Stampa NIR](#)

Prima della **Validazione della NIR** è possibile visualizzare una anteprima di tutti i dati inseriti per effettuare eventuali modifiche sulle schede già compilate.

Con il pulsante «Valida» si conferma il completamento dell'acquisizione dei dati: !!! dopo la validazione la NIR non è più modificabile. 

Con il pulsante «Trasmetti» si effettua la trasmissione telematica dell'atto processuale e dei suoi allegati all'organo giudicante.

Calcolo CU

Valore totale della controversia: € 1.500,00

Contributo unificato tributario dovuto: € 30,00

Riepilogo dati pagamento

Modalità	Importo	Estremi	Data
CONTRASSEGNO	€ 30,00	1431432	05/11/2015

Documenti allegati

Documento Principale Ricorso: [Testo Allegato.pdf.p7m](#)

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Nome File
MEMORIE ILLUSTRATIVE	Sintesi piattaforma.pdf.p7m

[Trasmetti](#) [Indietro](#) [Stampa NIR](#)

L'ESITO DEL DEPOSITO

- Dopo aver effettuato la validazione e trasmesso il ricorso e gli allegati, il sistema rilascia una ricevuta di accettazione a video, scaricabile e consultabile anche successivamente nell'area riservata personale **(c.d. ricevuta sincrona)** che attesta il momento del deposito, sempreché i controlli successivi effettuati dal sistema diano esito positivo.
- Il sistema effettua i controlli automatici e, ove si riscontrino gravi anomalie **(c.d. bloccanti)**, non iscrive la causa a ruolo.
- Nel caso in cui siano presenti anomalie meno gravi **(c.d. non bloccanti)**, il ricorso viene comunque iscritto a ruolo.
- Nella sezione dedicata ai «**Controlli e Anomalie**» verranno approfonditi i concetti di anomalia bloccante e non bloccante.

La ricevuta sincrona di accettazione e quella di iscrizione a ruolo vengono inviate anche all'indirizzo PEC del depositante oltre che messe a disposizione nell'Area Personale





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



**FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO**



CONTROLLI DEL PTT E ANOMALIE

(art. 7, comma 8, D.D.G. 4 agosto 2015, come modif. dal D.D.G. 21 aprile 2023)

Elenco dei formati gestiti dal SIGIT

- Bitmap Image - (BMP)
- Email Markup Language - (EML)
- eXtensible Markup Language - (XML)
- Firmati digitalmente in modalità CADES
- Graphics Interchange Format - (GIF)
- Joint Photographic Experts Group - (JPEG)
- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)
- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)
- Open Document Format - (ODT)
- Portable Document Format - (PDF)
- Portable Network Graphics - (PNG)
- Tagged Image File Format (TIFF)

ANOMALIE BLOCCANTI E NON

A seguito del deposito degli atti, eventuali anomalie possono risultare “*bloccanti*” e altre “*non bloccanti*”.

Costituisce anomalia bloccante :

- la **presenza di virus** nei file trasmessi;
- la **non validità della firma** apposta sui file trasmessi (ad eccezione dei documenti informatici allegati). Il D.D.G. Finanze del 21 aprile 2023 ha specificato che, in caso di **firma plurima**, l'esito del controllo sulla validità della firma digitale sarà comunque **positivo qualora risulti valida almeno una delle firme apposte** sui file trasmessi;

In tutti gli altri casi, si hanno delle anomalie non bloccanti che non pregiudicano il deposito dell'atto e/o dei documenti. Il sopracitato D.D.G. ha ampliato le informazioni automatiche all'utente **durante il caricamento a sistema**, fase prodromica alla trasmissione, riducendo sensibilmente il margine di errore e le fattispecie di non conformità alle specifiche tecniche. In particolare, è stato previsto che, in caso di riscontro di anomalie sulla dimensione dei file, sull'integrità dei file firmati nonché sul formato degli stessi, il sistema fornisce **durante la fase di caricamento dei file** le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi.

FORMATI NON CONFORMI

La circolare 1/DF del 4 luglio 2019 aveva già chiarito che i file eventualmente depositati negli ulteriori formati difformi dalle specifiche tecniche di cui al D.D.G. 04 agosto 2015 e successive modificazioni, **vengono comunque acquisiti dal sistema informativo**, ne viene garantita l'archiviazione nel fascicolo processuale **ma non è prevista la conservazione sostitutiva** (*artt. 2, comma 6; 41, comma 2bis; 43, comma 3 e 44 del C.A.D. e art. 14 del DM 163/2013*). Chiarimento di prassi successivamente integrato nella disciplina regolamentare ad opera del **D.D.G. Finanze del 21 aprile 2023** che ha modificato l'art. 10 del D.D.G. 4 agosto 2015 (specifiche tecniche).

Il rispetto degli standard tecnici garantisce **l'autenticità, la leggibilità, l'integrità, l'immodificabilità e l'affidabilità degli atti digitali processuali nel tempo**, anche ai fini della loro **conservazione sostitutiva**.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	Documento non valido	Bloccante
S2	Firma non integra	Bloccante
S3	Certificato non attendibile	Bloccante
S4	Certificato sospeso	Bloccante
S5	Certificato revocato	Bloccante
S6	Certificato non ancora valido	Bloccante
S7	<i>Certification authority non ancora valida</i>	Bloccante
S8	<i>Certification authority scaduta</i>	Bloccante
S9	<i>Certification authority non attendibile</i>	Bloccante
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti	Bloccante
S11	Certificato di firma scaduto	Bloccante
V1	Documento contenente virus	Bloccante
F1	Formato non conforme dell'atto processuale	Non bloccante
F2	Formato non conforme dell'allegato	Non bloccante



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



SULLA PROVA DELLE NOTIFICHE

(circ. 1/DF del 4 luglio 2019)

1) **Salvare senza modificare l'estensione del file ".eml"** in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati

3) **Effettuare esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b**, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità (ipotesi 2) la copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.

2) effettuare il salvataggio con il formato PDF/A (1a-1b) e **predisporre**, sullo stesso documento informatico o su atto separato, **una attestazione di conformità** ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD



MEMO

IL D.D.G. 21 APRILE 2023 ha integrato l'EML fra i formati legali previsti dalle specifiche tecniche purché i documenti allegati contenuti nel messaggio di posta siano in formato pdf/1a o 1b



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(l'integrazione tra C.A.D. e norma processuale)

(*)... le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, ai sensi dell'**art. 22 CAD** e nel rispetto delle Linee guida emanate dall'AGID del 2015, **hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.**

(**) **art. 46 Regolamento Eidas 910/2014:** «a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica».

...la conformità è attestata da un notaio o **da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato. A tal fine occorre redigere un'attestazione separata con la quale si dichiara la conformità della copia all'originale di cui si è in possesso o alla copia prelevata dal fascicolo informatico che equivale ex lege all'originale...

L'art. 25bis del d.lgs. 546/1992 attribuisce ai difensori tributari e ai dipendenti dell'ente impositore o dei soggetti della riscossione **la qualifica di pubblici ufficiali.**

DEPOSITO TELEMATICO ANCHE IN CASSAZIONE

(Cenni su alcune delle novità in tema di PCT)

Con la riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149/2022) è stato previsto, dal 1° gennaio 2023, **l'obbligo di depositare telematicamente gli atti innanzi la Corte di Cassazione** (art. 35, comma 2°) per effetto dell'introduzione del nuovo Titolo V-ter, rubricato "*Disposizioni relative alla giustizia digitale*". E' stato, tra l'altro, soppresso il riferimento nell'art. 369 cpc al deposito «nella cancelleria della Corte di Cassazione» e **abrogato il comma 3 ovvero l'onere per il ricorrente (o controricorrente incidentale) di fare richiesta di trasmissione del fascicolo (d'ufficio) alla cancelleria della Corte di Cassazione.**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



PCT: IL PROTOCOLLO D'INTESA

Il 02 marzo 2023 è stato siglato **un protocollo d'intesa** tra la Corte di Cassazione, la Procura Generale della stessa Corte, l'Avvocatura ed il CNF. Di seguito alcune delle indicazioni per la redazione dei ricorsi su: **a) svolgimento del processo** (Esposizione, di regola, in massimo 5 pagine, del fatto processuale in modo funzionale alla chiara percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva); **b) motivi di impugnazione** (L'esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, di regola, nel limite massimo di 30 pagine. Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante (eventualmente inserendo apposito link)); **c) documenti da depositare** ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Atti e/o documenti espressamente indicati in relazione a ciascun motivo, elencati secondo un ordine numerico progressivo. I relativi file vanno denominati utilizzando la stessa nomenclatura e numerazione utilizzate nell'elenco); **d) caratteri** (Per facilitare la lettura, viene raccomandato di utilizzare caratteri di tipo corrente e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5....). Previsioni poi confluite nel **D.M. 7 agosto 2023 n. 110**.



Nelle note a chiarimento al Protocollo (par. 1.6) è stato precisato che il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori indicazioni previste non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi).

La Corte di Cassazione (14 gennaio 2026 n. 802, Sez. I civile) ha chiarito che il **mero superamento dei limiti dimensionali** di cui al DM 7 agosto 2023 n. 110 **non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso**. La sanzione processuale opera solo quando **la violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità si traduca in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa oppure pregiudichi l'intelligibilità delle censure**, con conseguente violazione dei requisiti di cui all'art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. (in continuità con Cass. SU 30 novembre 2021 n. 37552). Diversamente, quando l'atto – pur eccessivo – consente comunque di individuare fatti, domande e motivi, **la violazione incide sul piano economico: il giudice può modulare la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 46 c. 6 disp. att. c.p.c., valorizzando l'inutilità e la prolissità delle difese come condotta contraria alla leale collaborazione processuale** (Nel caso concreto, il ricorso di circa 120 pagine e oltre 200.000 caratteri non indicava alcuna ragione di deroga ex art. 5 DM 7 agosto 2023 n. 110 giustificando, a fronte di un ricorso dichiarato inammissibile, la liquidazione delle spese ai valori massimi).

SINTESI MODIFICHE TECNICHE AL PCT

Dal 30 settembre 2024, in attuazione della riforma «Cartabia», sono entrate in vigore nuove Specifiche Tecniche per il Processo Civile Telematico (PCT) previste dal **Provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024**. Queste in sintesi le novità introdotte:

- ✓ **File:** La dimensione massima dei file depositabili telematicamente è passata **da 30 MB a 60 MB**.
- ✓ **File multimediali:** è possibile depositare telematicamente file multimediali accettati in formato **mp4, mp3, mpeg2, avi, flac, wav** e anche file compressi **(*zip e *.rar)**.
- ✓ **Più atti depositabili:** è possibile depositare *oltre 128 atti processuali tramite il Portale dei Depositi Telematici (PDT), compresi allegati multimediali.*
- ✓ **Pagamenti telematici integrati:** è stato potenziato il sistema di pagamenti telematici tramite PagoPA.
- ✓ **Accesso al registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.):** è stato esteso a *enti privati nominati ausiliari del giudice e ai rappresentanti di associazioni per la difesa dei consumatori.*
- ✓ **Accettazione Automatica dei Depositi:** *gli atti depositati da soggetti esterni abilitati sono accettati automaticamente e l'intervento del cancelliere è limitato solo a casi eccezionali.*

CONVENZIONE MEF-CASSAZIONE (interoperabilità dei sistemi informativi)

Già dal 19 ottobre 2021 è stata stipulata una **Convenzione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte di Cassazione** al fine di consentire la visione dei fascicoli processuali informatici delle Corti di Giustizia Tributaria per i quali penda ricorso per Cassazione e, di conseguenza, la conoscenza dei provvedimenti di legittimità e delle pendenze dei ricorsi tributari presso la Cassazione stessa. Tale Convenzione, di fatto resa operativa dal 21 dicembre 2022, ha avviato un percorso di **interoperabilità** tra la S.C. e le altre giurisdizioni consentendo ai giudici di legittimità di accedere al fascicolo processuale digitale dei giudizi di merito. Grazie a un applicativo informatico sviluppato dalla Direzione della Giustizia Tributaria in collaborazione con il CED della Cassazione, **i giudici di legittimità possono consultare gli atti processuali di merito**. La nuova applicazione consente anche la trasmissione telematica alle Corti di Giustizia Tributaria delle sentenze adottate dalla Cassazione nei relativi giudizi, con immediata visibilità dei provvedimenti nei fascicoli digitali di merito, all'interno di un'apposita cartella denominata “**Corte di Cassazione**”.

***Il dibattito
giurisprudenziale in tema
di processo tributario
telematico***

VIOLAZIONE DEL REGIME OBBLIGATORIO

CGT Lecco, sentenza n. 35/2021; CGT Pavia, sentenza n. 170/2021; CGT II Piemonte, sentenza n. 997/2021

IL CASO: Un contribuente notificava all'AE il ricorso secondo la procedura analogica (raccomandata postale) e non tramite pec.

I GIUDICI: I giudici tributari hanno osservato che la normativa di riferimento impone alle parti del processo tributario **la notifica e il deposito degli atti processuali in modalità telematica**, secondo le disposizioni del DM 163/2013 e successivi decreti di attuazione. **L'obbligo è derogabile in tutti i casi in cui il giudice, sussistendone i motivi, autorizza il deposito con modalità diversa da quella telematica** (ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di blocco giornaliero del sistema informativo, in presenza di documentazione cartacea particolarmente voluminosa e di non riproducibilità dei documenti in file). Pertanto, non avendo il contribuente utilizzato la modalità telematica, **il ricorso è stato dichiarato inammissibile**.

L'OBBLIGATORIETA' DELLE FORME LEGALI

CGT I Parma n. 89/2020; CGT Milano nn. 904-3584-3658/2021; CGT Reggio Emilia n. 209/2021, CGT II Lombardia n. 4547/2021, CGT II Piemonte n. 997/2021, CGT I Pavia n. 170/2021

IL CASO: Ricorso non nativo digitale ma scansione per immagine, notificato con pec e depositato tramite il S.I.Gi.T.

I GIUDICI: Il **D.M. 163/2013** e le successive specifiche tecniche prevedono espressamente che il ricorso **deve essere un nativo digitale** (ovvero redatto come documento informatico nativo, salvato nel formato Pdf/A e sottoscritto con firma digitale). Tali disposizioni hanno codificato, come principio cardine del sistema processuale, il principio della c.d. **«obbligatorietà delle forme legali»** con la conseguenza che il rispetto della forma imposta influisce sulla capacità dell'atto di produrre gli effetti giuridici. Pertanto, nel caso prospettato, **il principio di libertà delle forme** assume portata residuale con la conseguenza che l'atto non conforme alla suddetta disciplina **è vietato dalla legge e non idoneo a raggiungere lo scopo**.

L'OBLIGATORIETA' DELLE FORME LEGALI

CGT II Lombardia, sentenza n. 877 del 4 aprile 2025

IL CASO: chiesta l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto mera "copia per immagine su supporto informatico" di un documento analogico scansionato e non già l'originale in formato "nativo digitale" richiesto dal legislatore.

I GIUDICI: Tutti i precetti contenuti nelle fonti normative, primarie e secondarie, inerenti il processo tributario telematico **stabiliscono senza alcuna incertezza che l'atto principale** (ricorso e ogni altro atto processuale) **deve essere nativo digitale** (es. doc.-word) e convertito in formato PDF/A (1a o 1b) e che per esso **non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico** (circostanza, nel caso di specie, comprovata dal fatto che non veniva consentita la funzione di "selezione e copia" del testo, essendo una mera scansione "incollata" ad un template standardizzato). Secondo la Corte tributaria lombarda, le disposizioni relative alle specifiche tecniche del processo telematico **attengono a modalità imprescindibili** ai fini della corretta instaurazione del giudizio tributario, considerato che, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 1/ DF del 2019, **"il rispetto degli standard tecnici garantisce l'autenticità, la leggibilità, l'integrità, l'immodificabilità e l'affidabilità degli atti digitali processuali nel tempo, come previsto dall'art. 44 del D.lgs. n. 82/2005 anche ai fini della loro conservazione sostitutiva"**.

LA NULLITA' INSANABILE

La necessità della sottoscrizione digitale, in caso di atto predisposto in forma di documento informatico, è stata nettamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo la quale **«l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo**, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., **requisito di validità dell'atto introduttivo, anche del processo di impugnazione**, in formato analogico». (*Cassazione, Sez. VI, n. 14338/2017; Cassazione, SS.UU., n. 22438/2018*)

L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' (necessaria ex art. 25bis, co. 5bis)

CGT I Milano, sentenza n. 4711 del 26 novembre 2025

IL CASO: in una controversia in materia di classamento l'Agenzia delle Entrate produceva, in allegato alle controdeduzioni, documentazione a conforto della motivazione del nuovo classamento **priva di attestazione di conformità** (si trattava, in particolare, di una relazione ispettiva e di immagini estratte da siti di agenzie immobiliari e riferite a interni di appartamenti utilizzati per comparazione). Il ricorrente chiedeva, pertanto, al giudice di **non tenerne conto ai fini della decisione**, ai sensi dell'art. 25bis co. 5bis, non essendo possibile certificare l'origine delle fonti delle informazioni assunte dall'Ufficio e lasciando assoluta incertezza in ordine alle stesse.

I GIUDICI: L'art. 25-bis, d.lgs. n. 546/1992 prevede, con decorrenza dal 1° settembre 2024, che i soggetti abilitati **devono attestare la conformità della copia informatica al documento originale** secondo le modalità del Codice dell'Amministrazione Digitale e si prevede che «la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale» e che «nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali».



Il comma 5- bis della norma cit. stabilisce che **"Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale"**. L'Agenzia ha prodotto controdeduzioni (con riferimenti a siti e documenti) nonché documentazione **priva della prescritta attestazione di conformità**, violando così le disposizioni imperative del già citato art. 25-bis d.lgs. n. 546/1992. Prima della novella, la stessa Cassazione aveva stabilito che il mancato deposito dell'attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall'articolo 369 c.p.c. non doveva comportare l'improcedibilità del ricorso, qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente **avesse depositato l'attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell'udienza della causa** (Cass. Civ. Sez. U, n. 8312 del 2019). La nuova normativa, **stante la sua perentorietà**, non consente di ricorrere a tale interpretazione adottata dalla S.C. n base alla precedente normativa. Trattandosi di una **«grave sanzione processuale»**, l'omessa attestazione di conformità **determina l'inammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, «con la conseguenza che il giudice non può tenere conto di tale documentazione ai fini della decisione»**.

IL DEPOSITO DELLA PROVA DI NOTIFICA (necessità del file .eml o .msg)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32316 dell'11 dicembre 2025

IL CASO: un contribuente, parte appellata nel giudizio di secondo grado, ricorreva in Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla CGT II Lazio lamentando la nullità ed illegittimità della stessa in quanto i giudici di secondo grado - pur avendo dato atto del fatto che parte appellata aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune **stante il mancato deposito delle prove delle notifiche in sede di costituzione in giudizio** (secondo quanto disposto dagli artt. 53, 22 e 16bis d.lgs. 546/92, 48 comma 2 d.lgs. 82/2005 e 9 del D.M. n. 163/2013) - trattandosi, peraltro, di **questione rilevabile d'ufficio**, in ogni stato e grado del giudizio – avevano poi omesso di pronunciarsi sul punto, implicitamente rigettando tale questione.



I GIUDICI: in tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma **soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna** - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - **contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata**; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (**nel formato .msg o .eml**) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

La Suprema Corte ha, quindi, **dichiarato inammissibile** l'appello proposto dall'ente impositore che **non aveva provveduto al rituale deposito della prova della notificazione telematica** del gravame.

IL DEPOSITO DELLA PROVA DI NOTIFICA (necessità del file .eml o .msg)*

Cass., Sez.3, n.16211 del 17 giugno 2025 (idem 20664/2025)

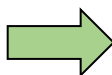
IL PRINCIPIO: l'atto notificato a mezzo PEC deve essere depositato telematicamente insieme alle relative ricevute **esclusivamente in formato file “.eml” o “.msg”**: solo questi formati, hanno precisato i giudici delle leggi, contengono i dati informatici necessari per verificare l'integrità del messaggio, la data e l'ora di consegna e la piena disponibilità dell'atto per il destinatario, al fine di assicurare il corretto instaurarsi del contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa. Il deposito di un file diverso (ad es. in formato .pdf) non consente tali verifiche e, pertanto, non è idoneo a provare la notificazione dell'atto; secondo la S.C., in tali circostanze non si verte in un'ipotesi di nullità sanabile ma di **inesistenza giuridica della prova della notifica**, con impossibilità per il giudice di considerare il contraddittorio regolarmente instaurato.

SULLA NECESSITA' DEL FILE .EML O .MSG

Giurisprudenza di merito (Cgt Catanzaro 1821/4/24, Cgt Caserta 3641/11/24, Cgt Enna 338/1/24, Cgt Palermo 3681/2024, Cgt Siracusa 2922/2024, Cgt Lazio 5575/11/24, **Cgt Napoli 2372/2026**)

Il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC **deve avvenire esclusivamente in formato “.eml”**. Si tratta di un **requisito formale** imprescindibile, a pena **d'inammissibilità del ricorso**, che non può essere classificato nella categoria della «**nullità sanabile**» quanto piuttosto della «**inesistenza della notificazione**». Secondo tale indirizzo giurisprudenziale rigidamente formalistico, il formato “.eml” non costituisce un mero requisito di prova del perfezionamento della notifica, bensì un elemento costitutivo della notifica stessa, poiché solo tale formato consente di verificare “**che cosa e quando è stato depositato**”, ovvero la disponibilità dell'atto da parte del destinatario. Tuttavia, le sentenze citate hanno un fattor comune ovvero richiamano precedenti di legittimità (tra cui, *Cass. Civ. n. 16189/2023*) che attengono all'applicazione della **disciplina di cui alla L. 53/94 estranea alla materia tributaria** e, quindi, fuori dal perimetro del processo tributario.

*** CONSIDERAZIONI CONTRARIE:**



Documento di
Microsoft Word

IL DEPOSITO DELLA PROVA DI NOTIFICA (sufficiente la RAC in formato .PDF)*

Cass., Sez.5, Ord. n. 1779 del 26 gennaio 2026

IL PRINCIPIO: la questione circa la modalità di documentazione della notificazione a mezzo PEC – principio illustrato per il giudizio in cassazione ma estendibile anche ai giudizi di merito - è stata esaminata in ultimo da Cass. Sez. Un. n. 22438/2018, secondo la quale in caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato in via telematica, **ai fini della prova della tempestività della notificazione dell'atto, è onere del controricorrente disconoscere**, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, CAD, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.... Pertanto, ove il controricorrente abbia omissso in tutti i gradi di giudizio di formulare obiezioni, **è sufficiente il deposito di copie semplici** (mere stampe poi scansionate) **del messaggio PEC**, mentre **l'attestazione di conformità rimane necessaria nel caso in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale**; in tali evenienze, l'attestazione di conformità potrà intervenire sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

NOTIFICA DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE

Cass., Sez.V, Ord. n. 4027 del 23 febbraio 2026

IL CASO: Una società ricorreva in Cassazione in quanto l'appello proposto dall'AE era da considerarsi tardivo poiché **notificato oltre il termine breve di impugnazione** (i.e. 60 gg) per effetto della notifica all'Ufficio tramite pec della sentenza di primo grado. In particolare, per i giudici di seconde cure alla fattispecie risultava applicabile il termine "lungo" di sei mesi per l'impugnazione in quanto la pec di notifica della sentenza di primo grado aveva un contenuto «**informale e quasi colloquiale**», visto che al messaggio era allegata la sentenza esclusivamente allo scopo di chiedere lo sgravio dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale emesse a causa dell'accertamento annullato dal giudice di prime grado. Secondo i giudici d'appello era evidente che **manasse del tutto il rigore formale della notifica via pec degli atti procedurali**, che prevede a carico del notificante: la prova dell'inoltro della pec, la prova della consegna della pec e la prova dell'accettazione della pec, il tutto in formato "eml" o "msg" e con inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml". Secondo la contribuente, invece, l'oggetto della PEC era di contenuto inequivocabile: «...*"Sentenza CTP di Napoli n. ... - nome della società (Omissis)Vs D.P II di Napoli"* e dal momento che il messaggio PEC così recitava: *"Buonasera, con la presente il sottoscritto, nella sua qualità di difensore della società...., notifica a codesto Spett.le Ufficio la sentenza in oggetto"*.



I GIUDICI: Il messaggio PEC cui erano stata allegata la sentenza, spedito dall'avvocato della contribuente, **non conteneva i requisiti previsti dall'art. 3bis della legge n. 53 del 1994 per assumere il valore di notificazione con modalità telematica.** In particolare, la contribuente non ha dedotto che il messaggio pec indicava, nell'oggetto, la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (comma 4, del citato art. 3 bis). Inoltre, non risulta essere stata stesa la **relazione di notificazione su documento informatico separato**, contenente tutti i requisiti elencati nel comma 5 del medesimo articolo. Come già affermato da questa Corte, in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, **occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco**, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione.



Senonché, è il caso di ulteriormente precisare che è proprio il rispetto di tutti i requisiti formali previsti dall'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 che costituisce **il discrimine tra la notifica telematica di una sentenza, valida ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, e la mera comunicazione telematica di una sentenza , non valida al detto scopo.** L'idoneità dei requisiti di forma-contenuto del procedimento di notifica di un provvedimento giurisdizionale ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, infatti, **non può essere lasciata all'apprezzamento soggettivo del destinatario della comunicazione o del giudice,** ma deve essere posta in via astratta dalla legge processuale, per evidenti ragioni di certezza del diritto. Dunque, non ogni messaggio di posta elettronica certificata, più o meno esplicito o sollecitatorio dell'impugnazione , al quale pure siano state allegate le sentenze e che sia comunicato alla parte soccombente in giudizio, è idoneo a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare; **ma solo il messaggio di posta elettronica certificata che contenga i requisiti di forma-contenuto previsti dall'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994.**

PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITA'

Cass., Sez.I Civile, n. 802 del 14 gennaio 2026

IL CASO: Il controricorrente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assenza dei requisiti di **chiarezza** ex art. 121 c.p.c. – secondo cui «**tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico**» - e lamentava, in punto di determinazione delle spese di lite, la violazione dei limiti dimensionali del ricorso come previsti dal Protocollo di Intesa sul Processo civile in cassazione del 1° marzo 2023 e poi confluiti nel D.M. n. 110/2023. In particolare, il *format* del ricorso era strutturato su circa **120 pagine, 200.000 caratteri e più di 30 pagine** di esposizione introduttiva.

I GIUDICI: la violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali – principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso – solo **quando si risolve in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata**, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021).



Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente, la violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, **induce ad una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali** (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023). **Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso**, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Nella specie, il format del ricorso per cassazione non rispetta il precetto dell'**art. 46 disp. att. c.p.c.** (i.e. *«Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo»*) nonché i limiti stabiliti dal D.M. n. 110/2023, senza l'indicazione da parte del ricorrente di alcuna delle ragioni della **deroga ex art. 5 del citato D.M.** (i.e. *controversia con questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti*), per giunta a fronte di un ricorso inammissibile. Per tali motivi, la S.C. ha ritenuto opportuno liquidare le spese **ai valori massimi** dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa **l'inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.**

SULLA VALENZA DEI DATI INDICATI NELLA N.I.R. (CGT I NAPOLI, sent. 10 febbraio 2026 n. 2228)

I GIUDICI: il ricorso è inammissibile per violazione...degli art. 10, co. 1 e 22, co. 1 del d.lgs. 546/1992. Il ricorso tributario deve essere notificato all'autore dell'atto, a cui deve seguire, entro il termine di trenta giorni a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio del ricorrente, col deposito del fascicolo e la relativa **nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.....**la costituzione in giudizio è lo strumento attraverso il quale il processo viene portato a conoscenza del giudice. Quest'ultimo, grazie alla regolare costituzione in giudizio del ricorrente, ha così contezza che un processo è stato introdotto da un determinato soggetto nei confronti di un altro soggetto parimenti determinato. Ecco perché l'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992 **impone al ricorrente di compilare la nota di iscrizione a ruolo, poiché tramite essa la Corte viene a conoscenza anche del soggetto contro il quale l'azione giudiziaria è stata proposta** e, nel contempo, il resistente/convenuto viene a conoscenza del fatto che, dopo la notifica del ricorso, il ricorrente ha effettivamente perseverato, costituendosi e quindi effettivamente e concretamente investendo il giudice della decisione.

IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

IL CASO: un controricorso veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata in formato “.doc” anziché “.pdf”.

I GIUDICI: IL FORMATO DELL'ATTO, DIFFORME DALLE SPECIFICHE TECNICHE, E' INDIFFERENTE SE IL DESTINATARIO E' COMUNQUE POSTO IN GRADO DI CONOSCERLO E DI DIFENDERSI (Cassazione, n. 15984/2017)

IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (il richiamo alla CEDU)

CGT II Lombardia, sentenza n. 4441 del 15 dicembre 2021

IL CASO: ricorso notificato e depositato come «scansione per immagine» e non come «nativo digitale», in violazione della disciplina regolamentare in materia di processo tributario telematico.

I GIUDICI: Nel «salvare il ricorso», sulla base dei principi di conservazione e di sanatoria per raggiungimento dello scopo, i giudici tributari hanno richiamato la consolidata giurisprudenza della **C.E.D.U.** (*ex plurimis Ricorso n. 17140/08 Sent. Bruxelles 24 aprile 2008 e Ricorso n. 20485/06 sent. Strasburgo 16 giugno 2015*) secondo la quale **va sempre bilanciata l'esigenza di certezza del diritto con il diritto del singolo ad un giusto processo così come disposto dall'art. 6 della stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in base ad un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopo perseguito; una interpretazione estremamente formale delle norme procedurali sarebbe contraria ai principi affermati in più occasioni dalla Corte E.D.U. (da ultimo Ricorsi n. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 Sent. Strasburgo 28 ottobre 2021), principi che sono anche affermati nell'art. 111 della nostra Costituzione.**

IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (il richiamo alle Sezioni Unite)

CGT II Lombardia, sentenza n. 526 del 9 marzo 2025

IL CASO: I giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità del ricorso perché notificato via pec in formato **.doc** anziché in formato **.pdf**.

La Corte ha salvato il ricorso ritenendo che **l'inesistenza della notificazione del ricorso sia configurabile**, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, **nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione**, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 6477/2024) hanno affermato, in continuità con la precedente sentenza n. 22438/2018, che **"alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev'essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell'atto stesso, ma é sanabile per raggiungimento dello scopo."**

VIOLAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE (una mera irregolarità)

CGT II Lombardia, sentenza n. 600 del 17 marzo 2026

IL CASO: il contribuente eccepiva l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'asserito mancato rispetto, da parte dell'Ufficio appellante, delle specifiche tecniche sul PTT laddove individuano **il pdf come formato standard dell'atto processuale**, in quanto statico e non modificabile. In particolare l'appello era stato trasmesso in formato **“.doc.p7m”**.

I GIUDICI: La Corte ha considerato tale eccezione infondata, «**dovendosi ritenere che la violazione denunciata integri una mera irregolarità, di un documento comunque firmato digitalmente, sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto**».

VIOLAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE (una mera irregolarità)

CGT II Lombardia, sentenza n. 486 del 14 marzo 2026

IL CASO: il contribuente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'Ufficio per la presenza in esso di «**elementi attivi** sotto forma di file immagine delimitati dai tag image» (*). Ciò sulla scorta delle specifiche tecniche al PTT (**art. 10 D.D.G. Finanze 4 agosto 2015**) le quali prevedono espressamente che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispetti determinati requisiti tra cui **l'essere privo di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili. L'assenza di elementi attivi viene ad essere giustificata da ragioni di **sicurezza del sistema informatico** (in quanto potrebbero contenere codici eseguibili potenzialmente dannosi o alterare il comportamento del documento quando viene aperto) e di **tutela del contraddittorio** al fine di garantire l'**integrità** e l'**immodificabilità** del documento (in quanto elementi attivi potrebbero modificare automaticamente il contenuto, aggiornarsi tramite collegamenti esterni e cambiare visualizzazione nel tempo).

(*): i "tag" nelle immagini si riferiscono a metadati incorporati all'interno dei file immagine, non sono parte visibile dell'immagine stessa, forniscono informazioni aggiuntive come data e ora, posizione GPS, informazioni della fotocamera: EXIF è il formato più comune per i metadati delle immagini digitali.



VIOLAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE (una mera irregolarità)

I GIUDICI: nel respingere l'eccezione di inammissibilità, la Corte ha dato rilievo alla circostanza che l'atto di appello proposto dalla parte pubblica era un documento **«nativo digitale nel corretto formato e regolarmente sottoscritto digitalmente»** e che, quindi, rispettava tutti i requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare sul processo tributario telematico. Peraltro, i giudici hanno evidenziato come l'eccezione proposta fosse apertamente in **contrasto con la disposizione introdotta in occasione della recente riforma in materia di processo tributario** (d.lgs. 220/2023) che ha integrato l'art. 16bis del d.lgs. 546/1992 con il comma 4bis secondo cui: **“La violazione ...delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito”**.

IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO (il carattere dirimente della novella)

CGT II Lombardia, sentenza n. 1306 del 19 maggio 2025

IL CASO: L'Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per varie violazioni commesse dal contribuente delle disposizioni sul processo tributario telematico e, in particolare, perché:

1. non è consentita la proposizione del ricorso in formato di “**scansione per immagine**” ma come “**atto nativo digitale**”;
2. la procura *ad litem* deve essere necessariamente separata dall'atto principale e non ricompresa nello stesso: l'apposizione della firma autografa farebbe perdere il requisito previsto dalle disposizioni regolamentari circa l'assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia da cui l'inammissibilità della “copia per immagine”;
3. la procura ad litem conferita su supporto analogico deve essere attestata conforme all'originale: la disciplina sul processo telematico prevede, in tale ipotesi, che il difensore incaricato deve effettuare la scansione del documento analogico in formato PDF/A (1a o 1b), sottoscriverlo digitalmente e attestarne la conformità all'originale ex artt. 22 CAD e 25bis del d.lgs. 546/1992.



I GIUDICI: la Corte ha rigettato tutte le predette eccezioni preliminari confortando la motivazione con un richiamo ai principi della **sanatoria per raggiungimento dello scopo e di libertà delle forme (art. 156 cpc)** nonché, per quel che concerne l'assenza dell'attestazione di conformità, a quello della necessità di una **difformità sostanziale** e non **meramente formale**. In ogni caso, per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, i giudici hanno fatto riferimento al più recente intervento legislativo di cui al **D.lgs. 220/2023**, che ha introdotto nell'art. 16 bis D.lgs. 546/1992 **il comma 4 bis**, il quale prevede espressamente che **«la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice»**. Da un lato, quindi, la norma stabilisce che **l'irregolarità non costituisce causa di invalidità dell'atto**, dall'altro lato, introduce un obbligo di regolarizzazione in precedenza non previsto. Da ciò ne derivano due possibili scenari:

- nessuna conseguenza (**no sanzione, no irregolarità**) per i giudizi incardinati con ricorso notificato fino al 1° settembre 2024;
- per i giudizi incardinati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024 è previsto che **il giudice deve assegnare un termine perentorio per sanare l'irregolarità commessa in violazione delle disposizioni sul processo tributario telematico**.



IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA'

*La Corte di Cassazione (inter alias, ordinanza n. 17533/2019; Cass. Sezioni Unite, n. 15439/2022 e n. 17876/2025) ha in più occasioni affermato che le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, **devono essere interpretate in senso restrittivo**, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.*



LA CORTE EDU E L'AGEVOLE ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha “bacchettato” l'Italia (*sentenza 55064 del 28 ottobre 2021_Succi/Italia, Patricolo c. Italia, sentenza 23 maggio 2024, ric. n. 37943/17 e altri*) per violazione dell'**art. 6 della Convenzione** in virtù dell'eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione. I giudici di Strasburgo hanno ricordato che ***l'accesso alla giustizia e le procedure che disciplinano l'esercizio del potere di impugnazione devono essere chiare, prevedibili e proporzionate circa le conseguenze derivanti dalle violazioni di norme processuali.***

(*): si trattava, nel primo caso, di una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione per violazione del principio di autosufficienza e, nel secondo caso, di improcedibilità del ricorso in difetto di deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro i termini di deposito del ricorso.

Slides a cura di:

Massimo ROMEO

Esperto fiscale e pubblicista